

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 79 - 20

Trento, 22 settembre 2020

Credito d'imposta per la sanificazione; definito l'ammontare massimo del credito fruibile.

Con la nota **Prot. n. 302831/2020 dell'11 settembre 2020** del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stata individuata la misura percentuale del credito d'imposta per le spese per la sanificazione COVID degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il valore percentuale indicato dal Provvedimento è **pari al 15,6423% del credito richiesto** per le spese sostenute e deriva dal rapporto tra l'ammontare degli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020 (pari a 1.278.578.142 euro) ed il limite massimo di spesa fissato dalla norma in 200 milioni di euro per il 2020.

Ogni **beneficiario può già visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale** accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'art. 125 del DL n. 34/2020^[1] è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un valore massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Segnaliamo inoltre:

- la Circolare n.20 del 10 luglio 2020 che ha fornito chiarimenti interpretativi sul credito di imposta per le spese di sanificazione;
- il Provvedimento n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 che ha approvato il modello di "**Comunicazione** delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione" con cui i beneficiari avrebbero dovuto comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute sino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e dell'importo che prevedevano di sostenere sino al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, è utilizzabile:

- in compensazione, ai sensi dell'art.17 del Dlgs. 241/97 (tramite il modello F24);
- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;



- in alternativa, **entro il 31 dicembre 2021**, può essere ceduto^[2], anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

LA DIREZIONE


dott. Lorenzo Garbari

Allegati:

- Provv- n. 302831-20 dell'11 settembre 2020

[1] Convertito con modifiche nella legge 77/2020, cfr. ANCE "*Decreto Rilancio* – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale".

[2] Cfr. art. 122, comma 2, lett. d) del DL 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020.